

REGOLAMENTO (CEE) N. 2220/92 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 1992****recante deroga, per la campagna 1991/1992, in ordine alle consegne di vino da tavola conferito dai produttori per la distillazione obbligatoria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3720/91 della Commissione ⁽³⁾ ha avviato la distillazione obbligatoria dei vini da tavola prevista dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1991/1992; che le percentuali della produzione di vini da tavola che devono essere consegnate da ogni produttore soggetto all'obbligo di detta distillazione sono state decise il 28 febbraio 1992 con il regolamento (CEE) n. 505/92 della Commissione ⁽⁴⁾;

considerando che a norma dell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione, del 17 febbraio 1988, recante modalità di applicazione per la distillazione obbligatoria dei vini da tavola di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2070/91 ⁽⁶⁾, i produttori sono tenuti a conferire il vino da tavola ad una distilleria entro il 31 luglio 1992;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1756/92 del Consiglio sono state adottate disposizioni comunitarie

che permettono di rescindere i contratti di magazzinaggio a lungo termine in modo da poter destinare anche questi vini alla distillazione obbligatoria; che, vista la data di pubblicazione di dette misure, è opportuno prorogare fino al 14 agosto 1992 il termine per le consegne di vino da tavola alle distillerie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna viticola 1991/1992, in deroga all'articolo 12, paragrafo 4, primo trattino del regolamento (CEE) n. 441/88 i produttori soggetti all'obbligo della distillazione prevista dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 conferiscono il vino da tavola alle distillerie entro il 14 agosto 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 351 del 20. 12. 1991, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 55 del 29. 2. 1992, pag. 72.

⁽⁵⁾ GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 191 del 16. 7. 1991, pag. 25.